

**REGIONE
PUGLIA**

**Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione,
Istruzione, Formazione e Lavoro**

SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE


Prot. N. AOO/1370042723 del 02/12/2019

**OGGETTO: D.G.R. 28 dicembre 2016, n. 2176 pubblicata in BURP n. 8 del 17/01/2017
- Linee di indirizzo regionali per l'attuazione dei percorsi formativi per la qualifica di
installatori e manutentori straordinari di tecnologie energetiche alimentate da fonti
rinnovabili e relativo aggiornamento.**

Sono giunte presso codesto ufficio alcune segnalazioni e sollecitazioni in merito alla corretta articolazione dei corsi di formazione in oggetto. In particolare, alcuni dubbi interpretativi ha posto la fattispecie riguardante soggetti in possesso dei requisiti ai sensi del D.M. 37/08 e nominati responsabili tecnici entro la data del 3 agosto 2013 cui la normativa vigente impone obbligo di frequenza dei corsi di aggiornamento ai sensi dell'art.11 delle linee guida onde poter operare installazione ed esecuzione di manutenzione straordinaria a valere su impianti alimentati da FER.

A tal riguardo si precisa che, come peraltro a chiare lettere specificato nel citato art.11, ultimo capoverso, delle linee di indirizzo, *"l'aggiornamento deve avere ad oggetto sviluppi ed innovazioni tecniche, evoluzione delle normative di settore, applicazioni pratiche ed approfondimenti e deve riguardare la singola macrotipologia impiantistica, tenuto conto anche degli obiettivi indicati agli artt. 5, 6 e 7 dell'allegato 4 del d.lgs. 28/2011"*. Si esclude radicalmente, pertanto, come invece rappresentato da talune interpretazioni, la possibilità di dare seguito a corsi di aggiornamento che, ad esito di 16 ore di frequenza totali, conferiscano ai partecipanti certificazione riguardante tutte le quattro macrotipologie impiantistiche previste dalla disciplina tecnica. Similmente – ai sensi delle linee guida regionali – deve escludersi la possibilità di articolare iniziative formative in cui le macrotipologie vengano riunite in un corso di complessive 16 ore a seconda della lettera di cui al D.M. 37/08 per le cui attività sono abilitati i discenti (es. ipotesi della riunione delle materie FER dedicate agli impiantisti "termoidraulici"/ "elettrici").

Soluzioni siffatte non solo contraddirebbero il tenore della norma regionale, ma sarebbero in contrasto con la logica sottesa a quanto statuito in Conferenza Stato-Regioni: in tale sede è stato infatti stabilito che i percorsi di 80 ore siano impostati come abilitanti su singola macro tipologia



**REGIONE
PUGLIA**

**Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione,
Istruzione, Formazione e Lavoro**

SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

tecnologica. È del tutto evidente che i percorsi di aggiornamento triennali non possono che essere allineati rispetto al tracciato di tale formazione “principale”.


A titolo esemplificativo, si pensi ad un percorso astrattamente dedicato a soggetti non rientranti nella casistica di *favor* di cui in apertura bensì a tutti quei soggetti nominati responsabili tecnici dopo la data-soglia del 3 agosto 2016. Ad esito di un corso “principale” specifico ad es. sulla materia delle biomasse per usi energetici, non risulterebbe coerente un aggiornamento che riguardasse indistintamente tutte o alcune delle altre macro tipologie impiantistiche radunate in un unico percorso di 16 ore.

Il paradosso risulterebbe ancor più evidente con riferimento ai soggetti nominati responsabili tecnici entro la data del 3 agosto 2013: questi ultimi, in forza di una disciplina di maggior favore, possono acquisire abilitazione ad operare su impianti FER a mezzo il solo aggiornamento anziché seguendo il corso di 80 ore. A maggior ragione non è verosimile che a frequenza del solo corso di 16 ore si abilitino sull'intero set delle competenze FER o su più tecnologie radunate per abilitazione impiantistica di provenienza. E ciò non per ragioni formali, ma squisitamente sostanziali: sono facilmente intuibili i limiti qualitativi di una formazione che pretenda un lasso di tempo così ridotto di fornire ai corsisti tutti i riferimenti normativi e tecnici di aggiornamento relativi a svariate differenti tecnologie particolarmente complesse e oggetto di evoluzioni oramai quotidiane.

In ossequio a tale interpretazione, è tuttavia ragionevole che, analogicamente al percorso principale di 80 ore, anche i percorsi di aggiornamento possano presentare elementi comuni tali da consentire, qualora si intenda aggiornarsi su più macro tipologie, di effettuare un unico modulo sulle parti comuni e tanti moduli specifici per quante sono le tipologie tecnologiche in questione. Pertanto, ove richiesto, si ritiene in via interpretativa di poter consentire l'effettuazione di un modulo comune di 8 ore e di moduli di approfondimento di 8 ore per ciascuna specifica macro tipologia e ciò al fine di evitare il cagionarsi, per i discenti, di interventi formativi ridondanti.

Ciò chiarito, l'occasione è utile per specificare la corretta interpretazione dell'art. 4 delle linee di indirizzo, rubricato “Soggetti attuatori e finanziamento”, anch'essa oggetto di questioni interpretative. Con riferimento ai soggetti attuatori si specifica quanto segue: *“I percorsi formativi di abilitazione e di aggiornamento di cui al presente provvedimento possono essere erogati da organismi formativi accreditati ai sensi della D.G.R. 195/2012 e s.m.i., dalle associazioni di categoria maggiormente*

www.regione.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione,
Istruzione, Formazione e Lavoro**

SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

*rappresentative a livello regionale di impiantisti e manutentori o da organismi formativi appositamente autorizzati ai sensi del quadro normativo vigente". È appena il caso di precisare che il conferimento di autorizzazione *ope legis* nei confronti delle associazioni di categoria, purché qualificabili come "maggiormente rappresentative a livello regionale" non esime in ogni caso dall'esperimento delle normali procedure previste dalle "linee guida per le attività autonomamente finanziate" adottate con D.G.R. n. 1323/2017 e poi modificate con D.G.R. n. 879/2018.*

È questo un passaggio fondamentale non solo ai fini della verifica dei requisiti dei formatori ma anche ai fini del corretto rilascio dell'attestato di frequenza che, come specificato dall'art.11 delle linee di indirizzo, deve essere conforme ai modelli regionali vigenti al fine di assicurarne il riconoscimento e la libera circolazione sul territorio.

**La Dirigente del Servizio
Claudia Claudi**